

Appalti (2.1)

Rinnovazione delle operazioni di gara e nomina di una nuova commissione.

TAR Valle D'Aosta, 27 giugno 2017 n. 39

[Approfondisci...](#)

L'art. 84, comma 12, del d.lgs. n.163/2006, il quale dispone che "In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione", è posto a presidio della celerità e del buon andamento dell'Amministrazione, e sottintende, secondo il TAR, che, nell'ipotesi di rinnovazione dell'intera gara la conoscenza degli atti e delle operazioni già effettuate possa giovare alla celere rinnovazione del procedimento, a condizione che ciò non si risolva nella compromissione della garanzia di imparzialità, valore altrettanto preminente negli affidamenti pubblici.

N.B. Il nuovo codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) prevede sul punto, all'art. 77, comma 11, che "In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione".

Appalti (2.2)

Casi in cui il contratto di PPP va qualificato come indebitamento.

**Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie,
Deliberazione n. 15/SEZAUT/2017/QMIG**

[Approfondisci...](#)

Il contratto che sia riconducibile allo schema del leasing finanziario costituisce indebitamento, salvo che l'amministrazione, previa valutazione della convenienza ed economicità dell'operazione, non dimostri rigorosamente che i rischi siano allocati in capo al contraente privato. Tale 'prova' dovrà risultare sia negli atti preparatori del contratto che dal contratto redatto ai sensi dell'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016. Non è sufficiente, secondo la Corte dei Conti, che un contratto venga nominalmente qualificato come contratto di partenariato pubblico privato, né che vi siano clausole di mero stile ma prive di chiaro contenuto esplicativo dei rischi e della loro allocazione tra le parti per escluderne l'annoverazione tra le fonti di indebitamento, con quello che ne consegue in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento.
